



SENTENZA N.154/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **67910/PG** del registro di Segreteria, presentato in data 8/6/2016 dalla signora (omissis), nata ad (omissis) il (omissis) ed ivi residente alla Via (omissis) (C.F.:) ed elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale ISOLA G1 - Scala D - III piano - Int. 21 presso lo studio dell'Avv. Roberto Coppola (PEC: avv.robertocoppola@legalmail.it) che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso, contro la determina n. 22951 del 17/12/2014 del MEF con cui è stata respinta la sua istanza di aggravamento delle patologie già sottoposte a trattamento pensionistico di guerra;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 12 marzo 2024 soltanto il dott. Michel Fernando Hettiyakandage in rappresentanza del MEF - RTS di Napoli - non comparsa parte ricorrente- che ha chiesto, vista la mancata riassunzione del giudizio da parte degli eredi della ricorrente (nel frattempo

deceduta), che il giudizio medesimo venga dichiarato estinto;

RITENUTO IN FATTO

La ricorrente, già titolare di pensione vitalizia di sesta categoria per invalidità riportata per fatti di guerra riconosciuti con il D.M. n. 20407 del 3/7/2001, ha lamentato l'illegittimità della determina n. 22951 del 17/12/2014 del MEF con cui è stata respinta la sua istanza di aggravamento delle patologie già sottoposte al ridetto trattamento pensionistico (presentata in data 24/2/2014), nonostante la Commissione Medica di Verifica di Napoli le abbia diagnosticato *"esiti ferita da scheggia al viso con frattura delle ossa nasali e del setto nasale, deformazione a sella del naso con deviazione del setto e conseguente insufficienza respiratoria grave"* (seduta del 29/9/2014). Ha dedotto, in proposito, che le sue condizioni di salute *"sono gravemente compromesse, come si rileva dalla documentazione medica allegata"* e che le patologie di cui ella è portatrice, non *"sono state correttamente inquadrate"*. Descrivendo in dettaglio il quadro patologico sofferto, la (omissis) ne ha richiesto una *"più attenta valutazione [...] nelle sue varianti peggiorative della infermità pensionata"*, non essendo ella *"in grado, in modo autonomo, di compiere i comuni atti della vita quotidiana"*. Ha concluso chiedendo il riconoscimento del suo diritto a trattamento pensionistico più favorevole fin dalla domanda, condannando il MEF al pagamento *"delle differenze dei ratei con maggiorazione di interessi e rivalutazione, come per legge"*, con *"favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario"*. Il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli ha versato in atti il fascicolo amministrativo della signora (omissis), nonché memoria

difensiva, in cui, svolgendo una breve ricostruzione degli atti del medesimo fascicolo, ha posto in risalto la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso -la cui giuridica infondatezza emergerebbe dall'assenza di prove a sostegno della pretesa in esso dedotta- ed eccependo la prescrizione quinquennale, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Stante la natura squisitamente medico-legale della questione di merito dedotta in giudizio, con ordinanza n. 66/2020, pubblicata il 22/6/2020, si è stabilito di acquisire motivato parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

A. SE L'INFERMITÀ "ESITI FERITA DA SCHEGGIA AL VISO CON FRATTURA DELLE OSSA NASALI E DEL SETTO NASALE, DEFORMAZIONE A SELLA DEL NASO CON DEVIAZIONE DEL SETTO E CONSEGUENTE INSUFFICIENZA RESPIRATORIA GRAVE" DIAGNOSTICATA A (OMISSIS) DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA NELLA SEDUTA DEL 29/9/2014, INTEGRÌ AGGRAVAMENTO DI QUELLA GIÀ SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO PENSIONISTICO E, IN CASO POSITIVO, QUALE SIA LA CATEGORIA DI ASCRIVIBILITÀ.

In data 17/6/2022 il C.T.U. incaricato ha provveduto alla restituzione alla Sezione del fascicolo trasmessogli per la redazione del richiesto elaborato peritale, a motivo del mancato riscontro da parte della D.S. e della D.G. ASL di Avellino alla reiterata richiesta del medesimo UML di trasmissione dei referti degli esami eseguiti sulla signora (omissis) ai fini della visita per delega.

In data 18/11/2022 è pervenuta nota del difensore della ricorrente in cui si dichiara l'avvenuto decesso in data 2/2/2021 della signora (omissis)

“come da certificazione che si allega” (certificato di morte del Comune di Avellino datato 3/2/2021) e si conclude chiedendo *“disporsi l'interruzione del processo”*.

Con ordinanza n. 236/2022, pubblicata il 5/12/2022, è stata dichiarata, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., l'interruzione del giudizio per decesso del ricorrente, a decorrere dalla data di comunicazione dell'evento, pervenuta telematicamente in data 18 novembre 2022, con obbligo di riassunzione del medesimo giudizio entro tre mesi da tale data.

La riassunzione in parola non è avvenuta. In questo stato la causa è stata posta in decisione come da dispositivo depositato in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A norma dell'art. 108, comma 2°, del codice di giustizia contabile *“quando alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifici alle altre parti”* e che, secondo la previsione del comma 3° del medesimo art. 108 C.G.C., *“il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 109 C.G.C., comma 6°, *“Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”*.

Nel caso di specie, il processo non è stato riassunto dagli aventi causa del ricorrente deceduto né gli stessi si sono costituiti volontariamente in giudizio, né entro il termine stabilito con l'ordinanza n. 236/2022 citata in premessa né successivamente. Di conseguenza, il processo va

dichiarato estinto; nell'ipotesi in questione non vi è luogo alla regolazione delle spese, che restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111, comma 8, C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA ESTINTO, ai sensi degli artt. 108 e 109 C.G.C., il giudizio n. 67910/PG.

Nulla per le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 12 marzo 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 14.03.2024

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)